

ALLEGATO A)

STATUTO
ASSOCIAZIONE REGGAE CONNECTION - APS

Titolo I
(Costituzione, Denominazione, Sede e Durata)

ART. 1 – (Costituzione e Denominazione)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della vigente normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Associazione Reggae Connection – APS", Associazione di Promozione Sociale, in seguito chiamato per brevità l'Associazione.

Gli acronimi APS e ETS potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno utilizzabili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore RUNTS.

L'Associazione assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

ART. 2 – (Sede)

L'Associazione ha sede legale in Caltagirone (CT) in Via Sardegna 20, Caltagirone.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Caltagirone non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

ART. 3 – (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'organo di amministrazione delibera il Regolamento interno per la disciplina degli aspetti organizzativi di dettaglio.

Tale Regolamento dovrà essere ratificato dall'assemblea degli Associati.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati e costituisce la regola fondamentale dell'attività dell'Associazione.

Art. 4 – (Durata)

L'Associazione ha durata illimitata.

Titolo II
(Valori - Finalità - Attività)

Art. 5 – (Valori)

L'Associazione è laica, apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

Art. 6 – (Finalità e attività)

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel campo della partecipazione alla vita della comunità e della promozione della cultura in genere e con specifico riferimento alla musica reggae, già inserita nella lista di patrimonio immateriale dell'agenzia culturale e scientifica dell'Onu. Tali finalità sono perseguite, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di interesse generale di cui all'art 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore, lettere:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del d.lg.vo 117/2017;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Tali attività verranno attuate mediante la realizzazione di azioni di cui alcune vengono qui elencate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- iniziative per la diffusione dei messaggi della cultura reggae: unità, pace, amore e tolleranza;
- iniziative per la valorizzazione della diversità culturale, che mettono in evidenza l'intersezione tra il reggae e altre culture;
- iniziative per offrire un'alternativa culturale positiva per giovani e adulti, contribuendo a creare un ambiente sano e ispiratore per la comunità;
- iniziative di raccolta fondi per cause sociali, benefiche o ambientali, ispirate dai principi e dall'impegno di responsabilità sociale, fortemente radicati all'interno della produzione musicale reggae;
- collaborazioni e reti con altre organizzazioni culturali, musicali e sociali per amplificare l'impatto della sua missione;
- organizzazione di festival musicali giovanili;
- realizzazione di progetti di formazione musicale nelle scuole pubbliche, private di diverso grado;
- organizzazione di eventi musicali, teatrali e culturali in generale;
- realizzazione di eventi in collaborazione con altre realtà del territorio finalizzate alla crescita culturale della Comunità;
- iniziative a sostegno di artisti locali e talenti emergenti nel campo della musica reggae.

L'Associazione potrà svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Titolo III (Norme sul rapporto associativo)

Art. 7 – (Principi dell'ordinamento interno)

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli Associati possono essere soggetti titolari dei diritti di elettorato attivo e passivo.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli Associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 8 – (Ammissione)

Sono Associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione.

Il provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 giorni dalla data della deliberazione. Avverso al provvedimento l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di Associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 9 – (Diritti e doveri degli Associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione controllandone l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali e i libri sociali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli Associati. Ciascun Associato ha diritto ad un voto più eventuali deleghe come regolamentate dal presente Statuto;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e il Regolamento interno;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nei rapporti tra gli Associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'Organo di Amministrazione.

ART. 10 – (Volontario e attività di volontariato)

L'Associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di Associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'attività dell'Associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli Associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione e comunque nel rispetto dei limiti di cui al Lgs. 117/2017.

ART. 11 – (Cause di cessazione del rapporto associativo)

La qualità di Associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni Associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 9 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale. L'Associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto;
- c) per morte;
- d) per esclusione: l'Associato può essere escluso per comportamento contrastante con gli scopi associativi, per violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali o per aver arrecato all'Associazione gravi danni materiali o morali.

Il provvedimento di esclusione, deliberato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'Associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'Associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli potrà comunque partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

L'Associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né alcun altro diritto sul patrimonio dell'Associazione. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Titolo IV (Organi sociali)

ART. 12 – (Organi Sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli Associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Collegio dei Probiviri (eventuale, da attivare se previsto nel Regolamento Interno)
- Organo di controllo (eventuale, da attivare solo nei casi previsti dalla Legge)
- Organo di revisione (eventuale, da attivare solo nei casi previsti dalla Legge).

ART. 13 – (Assemblea)

L'Assemblea è composta dagli iscritti nel Libro degli Associati, in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. L'Assemblea è l'organo sovrano.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di due Associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail o altro messaggio elettronico similare spedito/divulgato al recapito risultante dal libro degli Associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il 50% dell'Organo di amministrazione lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 14 – (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- nominare e revocare i componenti dell'Organo di amministrazione e dell'eventuale Collegio dei Probiviri;
- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale qualora previsto;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti dell'Organo di amministrazione e del Presidente e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- approvare il Regolamento interno predisposto dall'organo di amministrazione;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 15 – (Validità Assemblee)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun

Associato è portatore di un numero massimo di due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che lo esercita. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della metà più uno degli Associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 degli Associati (maggioranza inderogabile), anche per l'Assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un suo delegato.

ART. 16 – (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente. Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 17 – (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo, è composto da un numero dispari di 3 o 5 membri definiti nel numero dall'Assemblea ed eletti dalla stessa tra i propri Associati.

Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti al massimo per 4 mandati. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi dei membri si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti, e nel caso fosse costituito da 3 membri quando essi sono tutti presenti.

L'organo di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione;
- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
- disciplina l'ammissione degli Associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'Associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'organo di amministrazione.

L'organo di amministrazione inoltre adotta gli eventuali provvedimenti disciplinari necessari su indicazione del Collegio dei Probiviri.

ART. 18 – (Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo)

La carica di Consigliere decade per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione, violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità;
 - d) perdita della qualità di Associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.
- Nel caso in cui uno o più Consiglieri decadano dall'incarico per uno o più motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile che deciderà

della loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Al contrario, in caso di mancata conferma oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile. In caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. Nel caso di cessazione dell'incarico della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 19 – (Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione, è il legale rappresentante dell'Associazione e presiede l'organo di amministrazione e l'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati e l'organo di amministrazione sia nei casi ordinari che straordinari.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti. Almeno 30 giorni prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni volta che questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 20 – (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri, qualora previsto dal Regolamento Interno, è l'organo competente e deliberante per tutte le controversie e per l'adozione dei provvedimenti disciplinari. Il suo giudizio è inappellabile con assicurazione alla parte contestata del diritto di difesa nel procedimento disciplinare. È tenuto a riferire all'Organo di amministrazione per l'emissione degli appositi atti deliberativi. Viene eletto dall'Assemblea degli Associati ed è organo dotato di propria autonomia. Nessun componente del Collegio dei Probiviri può essere membro dell'Organo di amministrazione.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 a 5 membri nominati dall'Assemblea che rimangono in carica per tre anni e per massimo due mandati. Il Collegio delibera a maggioranza dei suoi membri.

Si rimanda al Regolamento per gli aspetti di gestione e le modalità operative dell'Organo Collegio dei Probiviri.

ART. 21 – (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla normativa vigente.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22 – (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 23 – (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;

d) il registro dei volontari;

Titolo V

(Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio)

ART. 24 – (Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad Associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 25 – (Risorse economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

ART. 26 – (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 27 – (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 28 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità stabilite dall'art. 15 del presente Statuto. In tal caso, il patrimonio residuo sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 – (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.



